REGOLAMENTO (CEE) N. 3678/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

concernente la classificazione tariffaria di talune specie di carni insaporite e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (4), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che è stato cõnstatato che l'insaporimento di talune carni non viene effettuato sulla totalità del prodotto o non è percettibile ad occhio nudo o al gusto ;

considerando che è opportuno sottoporre tali prodotti ad un regime d'importazione identico a quello dei prodotti senza insaporimento ; che è opportuno assoggettarli, se del caso, al regime previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 ; che è necessario prevedere che le carni in questione sono considerate come insaporite soltanto se l'insaporimento viene effettuato sulla totalità del prodotto ed è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto ; che, tuttavia, a certe condizioni, dei prodotti d'insaporimento possono essere aggiunti al prodotto della voce 02.06 della tariffa doganale comune ;

considerando che, date le caratteristiche del commercio di certe carni, non è necessario esigere che l'insaporimento non possa essere tolto ;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 2759/75 e (CEE) n. 1837/80 figura alla tariffa doganale comune ; che occorre pertanto modificarla ;

considerando che l'adozione di tale regolamento di portata più generale rende superfluo l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità d'applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3531/83 (8), consentendone la soppressione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto concerne l'applicazione dei prelievi e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 :

1. Le « carni insaporite » dei settori del pollame, delle carni suine e delle carni bovine, esclusi i prodotti descritti al punto 3, figurano rispettivamente alle sottovoci 16.02 B I, 16.02 B III a) e 16.02 B III b) 1 aa) della tariffa doganale comune.

   Sono considerate come « carni insaporite », le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

2. Le carni fresche, refrigerate o congelate della specie ovina o caprina della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune comprendono in particolare le carni il cui insaporimento non è effettuato in profondità, né sulla totalità della superficie del prodotto, o non è percettibile ad occhio nudo né nettamente percettibile al gusto, o il cui insaporimento può essere tolto.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(5) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(7) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.
(8) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 37.

3. Tuttavia, i prodotti delle sottovoci 02.06 B I, 02.06 C I a) e 02.06 C II a) della tariffa doganale comune cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati alle suddette sottovoci, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 02.06.

Articolo 2

Al capitolo 2 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 viene aggiunta la seguente nota complementare 6 :

« 6. a) Le "carni insaporite" di pollame, nonché delle specie suina e bovina, esclusi i prodotti di cui al punto c), figurano rispettivamente alle sottovoci 16.02 B I, 16.02 B III a) e 16.02 B III b) 1 aa). Sono considerate come "carni insaporite", le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b) Le carni fresche, refrigerate o congelate della specie ovina o caprina della sottovoce 02.01 A IV comprendono in particolare le carni il cui insaporimento non è effettuato in profondità né sulla totalità della superficie del prodotto, o non è percettibile ad occhio nudo né nettamente percettibile al gusto, o il cui condimento può essere tolto.

c) Tuttavia, i prodotti delle sottovoci 02.06 B I, 02.06 C I a) e 02.06 C II a) cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati alle suddette sottovoci, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 02.06 ».

Articolo 3

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2661/80 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione